



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

La Lega Navale Italiana sezione della Spezia (di seguito denominata LNI - Sp), con sede alla Spezia, viale Amendola, 196, nella persona del Presidente Fabio VESPA ai sensi dello statuto L.N.I.

E

Associazione sportiva Dilettantistica di Protezione Sociale Borgata Marinara La Spezia Centro (di seguito denominata CENTRO), con sede alla Spezia, Via Fanigliulo, 48 nella persona del Presidente Francesco COSTA ai sensi dello statuto CENTRO,

PREMESSO CHE

La LNI- Sp:

Fondata alla Spezia nel 1897, giusta art. 65 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, è ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi e l'amore per il mare. E' sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza.

E' Ente preposto a servizi di pubblico interesse, a norma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;

Si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di svolgere comunque attività di promozione e utilità sociale a norma dell' articolo 2 della stessa legge;

Promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 novembre 2017, n.229;

Promuove e sviluppa corsi di formazione professionale, nel quadro della vigente normativa;

Per lo svolgimento delle attività istituzionali opera di concerto con le amministrazioni pubbliche centrali periferiche, le Leghe Navali Marittime straniere e le Federazioni sportive del CONI, in particolare:

La Federazione Italiana Vela, la Federazione Italiana Canottaggio, la Federazione Italiana Canoa e Kayak, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e la Federazione Italiana Motonautica.

Detiene un patrimonio storico-culturale costituito dalle numerose pubblicazioni edite in proprio o a cura delle strutture periferiche.



Promuove da anni iniziative indirizzate a rendere accessibile a tutti le attività svolte dalle proprie sezioni e delegazioni con particolare attenzione alle attività per i diversamente abili a livello sportivo e amatoriale utilizzando specifiche imbarcazioni e contando anche sullo spirito di iniziativa di molte strutture periferiche che si sono dotate di banchine e mezzi di sollevamento per agevolare le operazioni di imbarco.

Che la LNI – Sp, oggetto di questo protocollo d'intesa è sezione della LNI nazionale.

La **Associazione LA SPEZIA CENTRO**

Fondata alla Spezia nel 1936, è Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 90 della Legge 289/2002, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della Costituzione, è senza finalità di lucro.

Il CENTRO affonda le sue radici nella cultura marinara della gente del Golfo. L'associazione muove i primi passi partecipando ad una primissima edizione di quello che diverrà poi il "Palio del Golfo", al tempo estemporanee sfide tra equipaggi di barche da lavoro cariche di pesce o dell'antico "oro nero" del golfo della Spezia: i mitili o "muscoli", oggi la più importante manifestazione sportiva della provincia della Spezia, che conta già 95 edizioni.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale:

Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo agli sport del mare, canottaggio e vela, ed agli sport ad essi complementari in quanto necessari alla loro preparazione (ciclismo e cultura fisica).

Promuove le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative dei soci. Organizza e/o collabora alla organizzazione di manifestazioni sportive, di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva e all'adozione di sani stili di vita e qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare il bene relazionale.

Si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di svolgere comunque attività di promozione e utilità sociale a norma dell'articolo 2 della stessa legge.

Per lo svolgimento delle attività istituzionali opera di concerto con le amministrazioni pubbliche centrali e



periferiche, la Marina Militare e le Federazioni sportive del CONI.

Ormai da tempo, le attrezzature sono state adeguate agli standard del terzo settore, e di concerto si promuovono iniziative finalizzate a rendere accessibile a tutti lo sport giovanile, un'attenzione particolare alle attività indirizzate ai diversamente abili e a ragazzi normodotati compresi nella fascia di età dai 9 ai 16 anni.

Attualmente promuove, oltre che alla scuola di canottaggio giovanile, una sezione dedicata all'insegnamento di detta disciplina alle ragazze e ai ragazzi diversamente abili, progetti di integrazione vengono portati avanti annualmente, in concerto con il Comune della Spezia per permettere una maggiore inclusione nell'ambito sportivo e nella vita di tutti i giorni.

VISTI

- Il D.Lgs. 23/07/1999 n. 242 -Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano -CONI;
- Il D.Lgs. 03/11/2017 n. 229 -Revisione ed integrazione del D.Lgs. 18/07/2005, n. 171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 08/07/2003, n°172, in attuazione dell'art. 1 della legge 07/10/2015, n. 167;
- Lo Statuto del CONI;
- Lo Statuto ed il Regolamento della LNI;
- Il Regolamento per Gruppi Sportivi LNI (come approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale LNI il 07/04/1990) ai sensi dell'art.24 n. 6 del Regolamento allo Statuto;
- Lo Statuto dell'associazione CENTRO.



CONSIDERATO CHE

Le Parti si danno reciprocamente atto di voler conseguire gli scopi afferenti agli indirizzi del presente Protocollo di intesa e voler condurre tutte le attività che di conseguenza potranno essere organizzate, con spirito di leale collaborazione, nel reciproco riconoscimento delle specificità di ciascuna organizzazione. E' intento del presente documento quello di favorire lo sviluppo di azioni volte a sviluppare i valori condivisi, per vicendevole beneficio, con particolare riferimento alle attività rivolte ai giovani, ai diversamente abili e al mantenimento e recupero delle tradizioni nautiche.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1) PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2) FINALITA'

L'attività rivolta ai diversamente abili che la LNI-sp e il CENTRO svolgono con dedizione potrà trovare ulteriore sviluppo contando sulle reciproche iniziative e attrezzature e utilizzando i canali informativi quali i siti istituzionali, pubblicazioni, corsi e manifestazioni.

ART.3) CORSI

Saranno istituiti specifici corsi propedeutici per aspiranti istruttori delle discipline sportive e ludiche dedicate ai diversamente abili alle quali potranno accedere sia i soci della LNI-sp che gli affiliati del CENTRO.



ART.4) CAMPO DI APPLICAZIONE

La LNI-sp e il CENTRO collaboreranno per assicurare la sopravvivenza di tradizioni marinare altrimenti destinate a scomparire come le manifestazioni remiere di valenza storica come i Pali remieri che hanno diffusione sia in Liguria che su tutto il territorio Nazionale. In questo contesto la collaborazione con la LNI, di cui molte delle oltre duecento Strutture Periferiche sono ubicate in ambiti territoriali interessati a queste manifestazioni, potrebbe coinvolgere altre realtà oltre che favorire la possibilità di scambi culturali.

ART. 5) COMMISSIONI

Al fine di promuovere l'attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'Intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituita una Commissione paritetica, composta da almeno 3 persone fra i Soci della LNI-sp e gli affiliati CENTRO e un membro esterno, che si riunirà periodicamente.

Per la partecipazione ai lavori della Commissione non sono previsti compensi, emolumenti, indennità gettoni di presenza, o altre utilità, comunque denominate.

ART. 6) STRUTTURE E MEZZI

La LNI potrà dare la disponibilità di accesso alle basi nautiche ed alle strutture periferiche dove poter svolgere attività promozionale al canottaggio sedile fisso e mobile, corsi di formazione per tecnici provenienti da entrambi le Parti, attività per diversamente abili.

Il CENTRO potrà dare la disponibilità di accesso ai corsi per svolgere attività promozionale di canottaggio sia sedile fisso e mobile, attività per diversamente abili, e contribuirà alla diffusione del Canottaggio anche per mezzo dello strumento dell'alternanza scuola lavoro, con gli istituti convenzionati o che ne faranno richiesta.

ART. 7) SPESE

Le Parti convengono che il presente Protocollo d'Intesa sia svolto a titolo gratuito e che ciascuna Parte sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferimento, per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione.



ART.8) OBBLIGHI DELLE PARTI

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie per il proprio personale impiegato. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalle normative vigenti, del proprio personale che, in virtù del presente Protocollo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività del presente accordo.

ART. 9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione all'attività del trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

ART.10) DURATA

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata di anni 3 dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato automaticamente salvo disdetta di una delle Parti come previsto dal Codice Civile.



ART. 11) REVISIONI

Il presente Protocollo d'Intesa potrà essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti, ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, accordi internazionali, regolamenti e direttive comunitarie che influiscano sull'attività della LNI-sp e dell'Associazione CENTRO.

ART.12) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le Parti convengono di affidare le controversie eventualmente insorgenti, sia in capo a questo protocollo, sia per fatti ivi non compresi, e comunque ad esclusione dei casi espressamente vietati per legge, ad un collegio di arbitri composto da tre membri nominati: 1 membro dalla LNI-sp, un membro dal CRDD e da un Presidente terzo, nominato concordemente.

I costi eventualmente derivanti da attività arbitrali saranno equamente ripartiti e così compensati tra le Parti.

Il presente atto redatto in duplice originale viene approvato e sottoscritto

Firmato

Lega Navale Italiana La Spezia
Il Presidente
Fabio VESPA

Firmato

A.s.d. Ap.s. Borgata Marinara La Spezia Centro
Il Presidente
Francesco COSTA